

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello *jus sanguinis* in virtù del quale il figlio di un cittadino o di una cittadina italiana acquista automaticamente la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo di nascita.

La cittadinanza italiana può inoltre essere acquisita, oltre che per filiazione, anche in determinate altre circostanze previste dalla legge.

L'accertamento del possesso o la ricezione delle domande di cittadinanza sono di competenza esclusiva dell'ufficio competente per il luogo di residenza del richiedente.

I richiedenti residenti in Germania dovranno quindi rivolgersi alla rappresentanza consolare geograficamente competente, i cui recapiti sono reperibili [cliccando qui](#).

A ragione della molteplicità e complessità della trattazione delle richieste si suggerisce di richiedere in anticipo un appuntamento scrivendo a [statocivile.hannover@esteri.it](mailto:statocivile.hannover@esteri.it).

## **RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO**

Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Il figlio minore di un cittadino/a italiano è automaticamente italiano. Deve solo essere registrato l'atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalla legge.

Si è cittadini italiani per nascita, anche all'estero, per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all'altra, ad esempio per rinuncia espressa di uno degli antenati o per naturalizzazione straniera dell'avo nato in Italia prima della nascita del figlio.

Il richiedente deve dimostrare di discendere da un avo italiano senza che ci sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza.

La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. Nella domanda vanno sempre indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, di matrimonio e di morte di tutti gli ascendenti a partire dall'avo italiano. L'istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di **€ 300,00**, indipendentemente dall'esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).

L'appuntamento va richiesto inviando una mail a: [statocivile.hannover@esteri.it](mailto:statocivile.hannover@esteri.it).

## DOCUMENTI DA PRESENTARE

- 1) **estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano che per primo è emigrato all'estero**, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) **atti di nascita**, con traduzione in lingua italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- 3) **atti di matrimonio** con traduzione in lingua italiana (solo nel caso in cui il matrimonio si sia celebrato all'estero) dell'avo italiano emigrato all'estero e dei suoi discendenti;
- 4) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, dell'avo italiano emigrato all'estero e dei suoi discendenti in linea retta deceduti;
- 5) **certificato** rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto;
- 6) **certificato di residenza** del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (**Erweiterte Meldebescheinigung**) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
- 7) **permesso di soggiorno del richiedente** *(per i cittadini di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea) - N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità*;
- 8) **dichiarazione del richiedente relativa agli ascendenti** attestante i luoghi dove questi ultimi hanno risieduto dalla nascita in poi.

**Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti.** I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di **legalizzazione** (\*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall'Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere **muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.**

Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti

territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.

(\*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja:

[http://hcch.e-vision.nl/index\\_en.php?act=conventions.status&cid=41](http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41). La

legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell'autorità del Paese emittente di una "Apostille".

Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi:

La legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.

Documenti rilasciati in Germania:

I documenti rilasciati da autorità pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell'autorità emittente, sono esenti da legalizzazione.

*N.B.:*

*- l'ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;*

*- I tempi di trattazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana non sono stimabili al momento della presentazione della domanda in quanto dipendenti dalle verifiche e dagli accertamenti da effettuarsi in altri Paesi. Sino alla conclusione formale del procedimento l'ufficio consolare non è tenuto a rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione;*

*- La trattazione della pratica può concludersi anche con esito negativo quando la corretta trasmissione della cittadinanza italiana da una generazione all'altra si sia interrotta o non possa essere dimostrata. In caso di esito negativo la tassa di trattazione dell'istanza non potrà essere restituita.*

## CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE

### CENNI NORMATIVI

*In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.*

*Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l'adesione ai valori nazionali e l'irreprensibilità della condotta.*

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell'unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

#### **Riferimenti normativi:**

- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

### REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

#### **- Residenza nella circoscrizione consolare:**

- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
- Il coniuge/parte dell'unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione

comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

- **Termini di presentazione:** la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- **Trascrizione del matrimonio/unione civile:** se avvenuti all'estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
- **Validità del matrimonio/unione civile** e stabilità del vincolo di matrimonio/unione civile fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell'unione civile);
- **Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane** per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- **Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere** ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- **Assenza di condanne per delitti** contro la personalità dello Stato;
- **Assenza di motivi ostativi** per la sicurezza della Repubblica;
- **Conoscenza della lingua italiana** non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
- **Pagamento delle tasse** e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

1. Estratto dell'atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Si consiglia di consultare il sito internet della Rappresentanza italiana competente territorialmente per il luogo di nascita, al fine di accertare la modalità di redazione e traduzione dell'atto di nascita.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d'età) – tranne l'Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo

se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Si fa presente che: il certificato penale tedesco **non** dev'essere apostillato; ma tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato (vedi elenco traduttori: [elenco traduttori giurati](#)) e legalizzato dall'ufficio notarile di questo Consolato Generale (costo di ogni legalizzazione € 24,00).

Per quanto riguarda i certificati di altri paesi si consiglia di consultare il sito internet del Consolato/Ambasciata competente territorialmente per il luogo nel quale il certificato è stato emesso.

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, con le modalità indicate nella sezione "Costi".

4. Ricevuta del versamento di € 16.00 per la marca da bollo da apporre sulla domanda.

5. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

6. Copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l'atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell'istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce "documento generico" e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

**NOTA BENE:** Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell'autocertificazione al posto dell'atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell'unione civile (DPR 445/2000).

7. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) - eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente:

- [l'Università per stranieri di Siena](#)
- [l'Università per stranieri di Perugia](#)
- [l'Università Roma Tre](#)
- la Società Dante Alighieri (clicca [QUI](#) per l'elenco delle sedi d'esame PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
- per la circoscrizione consolare di Hannover l'ente certificatore competente risulta essere [l'IIC di Amburgo](#)

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

- Gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico

## **NOTA BENE**

Prima di presentare l'istanza si consiglia di accertarsi che l'atto di matrimonio – se celebrato all'estero – sia stato trascritto presso il competente comune italiano.

## **PROCEDURA**

### **Fase 1: registrazione**

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del [Ministero dell'Interno](#). Si precisa che l'indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

### **Fase 2: inserimento istanza (Modello AE)**

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda "online" e all'inserimento di tutti i documenti richiesti sull'apposito portale del Ministero dell'Interno: (<https://portaleserviziapp.dlci.interno.it>). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all'istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell'Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati (clicca [QUI](#) inserire link <http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI>).

### **Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE**

- nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell'atto di nascita;
- vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all'estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.

**N.B.:** Le persone che in base alla legge in vigore nel paese di cui siano cittadini al momento della presentazione dell'istanza, abbiano cambiato il cognome a seguito del matrimonio, devono verificare che tale cambiamento sia riportato sul proprio atto di nascita o, in alternativa, sull'atto di matrimonio. In tutti gli altri casi il nome ed il cognome da attribuire allo/a straniero/a saranno esclusivamente quelli desumibili dal

certificato di nascita, fatte salve eventuali sentenze di cambio nome/cognome. (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 462 del 18/01/2019). Il nome del richiedente deve comprendere anche il patronimico, ove presente.

Si precisa che nel caso in cui le generalità dell'istante non siano riportate in modo univoco su tutti i documenti sarà necessario richiedere all'autorità del paese di origine un'attestazione (con legalizzazione e traduzione in lingua italiana), con la quale si certifica che si tratta della stessa persona;

- specificare nell'istanza l'eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

### **Fase 3: verifica consolare**

L'Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell'Interno, una comunicazione relativa all'accettazione o al motivo dell'inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l'autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell'avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

### **Fase 4: valutazione e termini del procedimento**

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda - prorogabili fino al massimo di 36 mesi - per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell'Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell'interessato/a.

### **Fase 5: decreto, notifica e giuramento**

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all'email indicata dal richiedente in fase di



registrazione. All'atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all'adozione del decreto:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
- certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell'unione civile italiano/a qualora non sia presente all'atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l'interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L'atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l'atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione "documenti".

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

**"GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO."**

Gli effetti del giuramento, ovvero l'acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all'AIRE e al verbale dell'avvenuto giuramento.

## **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI**

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell'autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell'unione civile, per il vincolo di matrimonio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

### **Costi:**

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell'Interno (ricevuta da inserire nella domanda online):

“Ministero dell'Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

**Questo contributo non può essere pagato in Consolato, ma solo tramite bonifico bancario!**

## **RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (A SEGUITO DI PERDITA)**

La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza, ove questa sia stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all'estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell'Interno.

**Questo contributo non può essere pagato in Consolato, ma solo tramite bonifico bancario!** La ricevuta del versamento deve indicare:

Beneficiario: "MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA"

Istituto di credito: POSTE ITALIANE S.P.A.

Codice IBAN: IT54 D076 01032 0000 0000 8090 20

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Causale: Riacquisto della cittadinanza italiana, Nome e Cognome del richiedente

## RINUNCIA ALLA CITTADINANZA

### Art. 11 L. 5 febbraio 1992, n. 91

*Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.*

La dichiarazione di rinuncia può essere resa, previo appuntamento, presso questo Consolato, presentando la seguente documentazione:

1. **dichiarazione sostitutiva di certificazione;**
2. **fotocopia del documento di identità**
3. a. se cittadino tedesco, fotocopia autentica dell' **Einbürgerungsurkunde**, oppure dichiarazione attuale rilasciata dalle competenti autorità locali attestante la decorrenza e le modalità di acquisto della cittadinanza tedesca,  
b. se cittadino di un paese terzo, certificato di cittadinanza attuale in lingua italiana o tedesca.
4. **Erweiterte Meldebescheinigung** attuale, rilasciata dal comune tedesco di residenza,
5. **tutti i documenti di identità italiani**, che verranno ritirati;
6. ricevuta del pagamento di **euro 250,00** (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 1 dicembre 2018). **Questo contributo non può essere pagato in Consolato, ma solo tramite bonifico bancario!** La ricevuta del versamento deve indicare:  
Beneficiario: "MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA"  
Istituto di credito: POSTE ITALIANE S.P.A.  
Codice IBAN: IT54 D076 01032 0000 0000 8090 20  
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);  
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)  
Causale: Rinuncia alla cittadinanza italiana, Nome e Cognome del richiedente;
7. presso questo Consolato dovrà essere corrisposta, in contanti o con bancomat (EC-Karte), la percezione di **euro 41,00** (art. 04B del tariffario consolare allegato al d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, aggiornato da ultimo ai sensi del d. lgs. 29 ottobre 2016, n. 221)

Una volta in possesso di tutta la suddetta documentazione sarà possibile richiedere un appuntamento inviando un'email a [statocivile.hannover@esteri.it](mailto:statocivile.hannover@esteri.it), specificando nel campo oggetto "**Rinuncia alla cittadinanza italiana**"

Si fa presente che trattandosi di atto volontario i minori NON possono rinunciare alla cittadinanza italiana, né la perdono per rinuncia o naturalizzazione straniera di uno o di entrambi i genitori italiani.